PROVINCIA DI RIETI

UFFICIO ELETTORALE VERBALE N. 2 DEL 09 SETTEMBRE 2024

OGGETTO: Elezione del Consiglio Provinciale del 29 settembre 2024 – Ammissione delle Liste dei candidati alla carica di Consigliere della Provincia.

Il giorno 09 settembre 2024 alle ore 13.00, presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Rieti, in Via Salaria, 3, si è riunito l'Ufficio elettorale provinciale costituito con Decreto del Presidente della Provincia n. 6 del 09.08.2024.

Sono presenti:

- Dott. Giuseppe Basile, Segretario Generale della Provincia di Rieti, Presidente responsabile dell'ufficio
- Fabio Barberi, Vice Presidente Componente
- Chiaretti Annalisa Componente
- Manelli Claudia Componente
- Di Leginio Maria Giovanna Componente
- Ingannamorte Patrizia Componente
- Costa Sabrina Componente
- Fucili Annalisa Componente
- Valenzi Roberta Componente
- Brizi Andrea Componente (Supplente)

L'Ufficio Elettorale Provinciale

Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 5 del 09.08.2024 di indizione dei comizi elettorali per l'elezione in oggetto;

Visto il decreto del Presidente della Provincia n.6 del 09.08.2024di costituzione dell'Ufficio elettorale provinciale e del seggio elettorale per lo svolgimento dei compiti previsti dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Considerato che la legge 7 aprile 2014, n.56 e la circolare del Ministero dell'Interno n. 32 del 1° luglio 2014, prevedono che le liste di candidati per il consiglio provinciale devono essere presentate presso l'Ufficio elettorale provinciale dalle ore otto alle ore venti del ventunesimo giorno e dalle ore otto alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione;

Rilevato che risultano pervenute nel termine di cui sopra le seguenti Liste per le candidature alla carica di Consigliere della Provincia:

1. "UNITA' E TERRITORIO"

2. "UNITI PER LA PROVINCIA DI RIETI PER CUNEO PRESIDENTE"

3. "TERRITORIO E PARTECIPAZIONE"

L'Ufficio Elettorale, quindi, procede all'esame delle liste secondo e con l'esito di cui alle allegate schede e, verificatane la regolarità, ammette le seguenti liste alla carica di Consigliere della Provincia all'elezione del giorno 29 Settembre 2024:

- "UNITA' E TERRITORIO"
- "UNITI PER LA PROVINCIA DI RIETI PER CUNEO PRESIDENTE"
- "TERRITORIO E PARTECIPAZIONE"

Decide di procedere al sorteggio del numero d'ordine in base al quale i nominativi dei candidati dovranno essere riprodotti sui manifesti e sulle schede elettorali in data 12-09-2024, alle ore 12.00.

Dispone l'invio immediato della comunicazione sul sorteggio ai delegati mediante comunicazione telefonica ai numeri forniti in sede di presentazione delle candidature.

La seduta si chiude alle ore 13.50

F.to Giuseppe Basile – Presidente responsabile dell'ufficio

F.to Fabio Barberi - Componente

F.to Annalisa Chiaretti - Componente

F.to Maria Giovanna Di Leginio - Componente

F.to Claudia Manelli - Componente

F.to Sabrina Costa - Componente

F.to Patrizia Ingannamorte – Componente

F.to Annalisa Fucili – Componente

F.to Roberta Valenzi – Componente

F.to Andrea Brizi

Rieti, lì 09.09.2014

SCHEDA PROCEDIMENTO ELETTORALE – AMMISSIONE LISTE – DA ALLEGARE AL VERBALE N.2 DEL 09-09-2024

Procedimento: Elezioni Consiglio Provinciale del 29 Settembre 2024

Lista: "UNITA' E TERRITORIO"

- 1. X VERIFICA CHE I CANDIDATI SIANO SINDACI E CONSIGLIERI PROVINCIALI IN CARICA. Le candidature di persone che non sono eleggibili per la relativa consultazione devono essere ricusate dall'Ufficio.
- 2. X VERIFICA CHE IL NUMERO DEI CANDIDATI DI CIASCUNA LISTA SIA NON SUPERIORE A 10 E NON INFERIORE A 5. In caso di liste che superano tale limite, l'Ufficio elettorale ricuserà le ultime candidature in base all'ordine di presentazione della lista stessa. Se il numero è inferiore la lista è inammissibile.
- 3. X VERIFICA CHE Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.
- 4. X VERIFICA EVENTUALE MANCATO RISPETTO ORARIO DI PRESENTAZIONE
- 5. X VERIFICA che siano state prodotte e siano regolari le dichiarazioni di accettazione delle candidature;
- 6. X VERIFICA CONTRASSEGNO DI LISTA: I contrassegni depositati non devono essere tra loro confondibili, non possono comunque riportare simboli o diciture tradizionalmente utilizzati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro ricusazione non siano confondibili con altri presentati in precedenza, o con simboli/ diciture utilizzati tradizionalmente da altri partiti o movimenti, che non riproducano immagini o soggetti religiosi e qualora contengano simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale o europeo o nel consiglio regionale che ne sia stato autorizzato l'uso da parte del presidente o segretario o rappresentante legale (a livello nazionale, regionale o provinciale) del partito o gruppo politico stesso con dichiarazione autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 53/90. Il contrassegno che non rispetta le anzidette prescrizioni deve essere sostituito dal presentatore della lista, previo inviato dell'Ufficio elettorale, pena la definitiva ricusazione della lista.
- 7. X VERIFICA DEL NUMERO DEI SOTTOSCRITTORI CHE DEVE ESSERE di almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto. Il suddetto numero minimo di sottoscrizioni andranno calcolati in base al numero effettivo di aventi diritto al voto accertato, come detto, al 35°

giorno antecedente la votazione.

Cignto-

- 8. X VERIFICA AUTENTICAZIONE SOTTOSCRIZIONI Sia tali accettazioni sia le firme dei sottoscrittori delle liste potranno essere autenticate da uno dei soggetti e con le modalità previste dall'articolo 14 della legge n. 53 del 1990: i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, ((i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferma metropolitana)), i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì componenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali ((i consiglieri metropolitani)) e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco. 2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 443. I candidati alla carica di Consigliere non possono essere sottoscrittori della lista nella quale sono candidati a Consigliere provinciale; I Consiglieri comunali possono autenticata le firme, rispettando il principio di sussidiarietà. Sono pertanto tenuti ad autenticare le firme esclusivamente nel comune di loro appartenenza e per le elezioni della provincia di cui fa parte il comune di appartenenza;
- 9. X VERIFICA CHE le sottoscrizioni e le relative autenticazioni se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature, sono nulle.
- 10. X VERIFICA che i candidati non abbiano sottoscritto le liste né della propria lista o candidatura, né di altre liste o candidature concorrenti per la medesima elezione. Nel caso di doppia sottoscrizione per più liste per la medesima elezione, è considerata valida la sottoscrizione autenticata prima.

Sono depennati i seguenti sottoscrittori per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate:

ESITO: AMMESSA

SCHEDA PROCEDIMENTO ELETTORALE – AMMISSIONE LISTE – DA ALLEGARE AL VERBALE N.2 DEL 09-09-2024

Procedimento: Elezioni Consiglio Provinciale del 29 Settembre 2024

Lista: "UNITI PER LA PROVINCIA DI RIETI PER CUNEO PRESIDENTE"

- 1. X VERIFICA CHE I CANDIDATI SIANO SINDACI E CONSIGLIERI PROVINCIALI IN CARICA. Le candidature di persone che non sono eleggibili per la relativa consultazione devono essere ricusate dall'Ufficio.
- 2. X VERIFICA CHE IL NUMERO DEI CANDIDATI DI CIASCUNA LISTA SIA NON SUPERIORE A 10 E NON INFERIORE A 5. In caso di liste che superano tale limite, l'Ufficio elettorale ricuserà le ultime candidature in base all'ordine di presentazione della lista stessa. Se il numero è inferiore la lista è inammissibile.
- 3. X VERIFICA CHE Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.
- 4. X VERIFICA EVENTUALE MANCATO RISPETTO ORARIO DI PRESENTAZIONE
- 5. X VERIFICA che siano state prodotte e siano regolari le dichiarazioni di accettazione delle candidature;
- 6. X VERIFICA CONTRASSEGNO DI LISTA: I contrassegni depositati non devono essere tra loro confondibili, non possono comunque riportare simboli o diciture tradizionalmente utilizzati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro ricusazione non siano confondibili con altri presentati in precedenza, o con simboli/ diciture utilizzati tradizionalmente da altri partiti o movimenti, che non riproducano immagini o soggetti religiosi e qualora contengano simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale o europeo o nel consiglio regionale che ne sia stato autorizzato l'uso da parte del presidente o segretario o rappresentante legale (a livello nazionale, regionale o provinciale) del partito o gruppo politico stesso con dichiarazione autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 53/90. Il contrassegno che non rispetta le anzidette prescrizioni deve essere sostituito dal presentatore della lista, previo inviato dell'Ufficio elettorale, pena la definitiva ricusazione della lista.
- 7. X VERIFICA DEL NUMERO DEI SOTTOSCRITTORI CHE DEVE ESSERE di almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto. Il suddetto numero minimo di sottoscrizioni andranno calcolati in base al numero effettivo di aventi diritto al voto accertato, come detto, al 35°

giorno antecedente la votazione.

dranno M

- 8. X VERIFICA AUTENTICAZIONE SOTTOSCRIZIONI Sia tali accettazioni sia le firme dei sottoscrittori delle liste potranno essere autenticate da uno dei soggetti e con le modalità previste dall'articolo 14 della legge n. 53 del 1990: i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, ((i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferma metropolitana)), i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì componenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali ((i consiglieri metropolitani)) e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco. 2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 443. I candidati alla carica di Consigliere non possono essere sottoscrittori della lista nella quale sono candidati a Consigliere provinciale; I Consiglieri comunali possono autenticata le firme, rispettando il principio di sussidiarietà. Sono pertanto tenuti ad autenticare le firme esclusivamente nel comune di loro appartenenza e per le elezioni della provincia di cui fa parte il comune di appartenenza;
- 9. X VERIFICA CHE le sottoscrizioni e le relative autenticazioni se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature, sono nulle.

10. X VERIFICA che i candidati non abbiano sottoscritto le liste né della propria lista o candidatura, né di altre liste o candidature concorrenti per la medesima elezione. Nel caso di doppia sottoscrizione per più liste per la medesima elezione, è considerata valida la sottoscrizione autenticata prima.

Sono depennati i seguenti sottoscrittori per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate:

ESITO: AMMESSA

SCHEDA PROCEDIMENTO ELETTORALE – AMMISSIONE LISTE – DA ALLEGARE AL VERBALE N.2 DEL 09-09-2024

Procedimento: Elezioni Consiglio Provinciale del 29 Settembre 2024

Lista: "TERRITORIO E PARTECIPAZIONE"

- 1. X VERIFICA CHE I CANDIDATI SIANO SINDACI E CONSIGLIERI PROVINCIALI IN CARICA. Le candidature di persone che non sono eleggibili per la relativa consultazione devono essere ricusate dall'Ufficio.
- 2. X VERIFICA CHE IL NUMERO DEI CANDIDATI DI CIASCUNA LISTA SIA NON SUPERIORE A 10 E NON INFERIORE A 5. In caso di liste che superano tale limite, l'Ufficio elettorale ricuserà le ultime candidature in base all'ordine di presentazione della lista stessa. Se il numero è inferiore la lista è inammissibile.
- 3. X VERIFICA CHE Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi.
- 4. X VERIFICA EVENTUALE MANCATO RISPETTO OR ARIO DI PRESENTAZIONE
- 5. X VERIFICA che siano state prodotte e siano regolari le dichiarazioni di accettazione delle candidature;
- 6. X VERIFICA CONTRASSEGNO DI LISTA: I contrassegni depositati non devono essere tra loro confondibili, non possono comunque riportare simboli o diciture tradizionalmente utilizzati da altri partiti o movimenti politici e non devono riprodurre immagini o soggetti religiosi, pena la loro ricusazione non siano confondibili con altri presentati in precedenza, o con simboli/ diciture utilizzati tradizionalmente da altri partiti o movimenti, che non riproducano immagini o soggetti religiosi e qualora contengano simboli di partiti o gruppi politici rappresentati nel Parlamento nazionale o europeo o nel consiglio regionale che ne sia stato autorizzato l'uso da parte del presidente o segretario o rappresentante legale (a livello nazionale, regionale o provinciale) del partito o gruppo politico stesso con dichiarazione autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 53/90. Il contrassegno che non rispetta le anzidette prescrizioni deve essere sostituito dal presentatore della lista, previo inviato dell'Ufficio elettorale, pena la definitiva ricusazione della lista.
- 7. X VERIFICA DEL NUMERO DEI SOTTOSCRITTORI CHE DEVE ESSERE di almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto. Il suddetto numero minimo di sottoscrizioni andranno calcolati in base al numero effettivo di aventi diritto al voto accertato, come detto, al 35°

giorno antecedente la votazione.

er Gite

- 8. X VERIFICA AUTENTICAZIONE SOTTOSCRIZIONI Sia tali accettazioni sia le firme dei sottoscrittori delle liste potranno essere autenticate da uno dei soggetti e con le modalità previste dall'articolo 14 della legge n. 53 del 1990: i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, ((i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferma metropolitana)), i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì componenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali ((i consiglieri metropolitani)) e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco. 2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 443. I candidati alla carica di Consigliere non possono essere sottoscrittori della lista nella quale sono candidati a Consigliere provinciale; I Consiglieri comunali possono autenticata le firme, rispettando il principio di sussidiarietà. Sono pertanto tenuti ad autenticare le firme esclusivamente nel comune di loro appartenenza e per le elezioni della provincia di cui fa parte il comune di appartenenza;
- 9. X VERIFICA CHE le sottoscrizioni e le relative autenticazioni se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature, sono nulle.
- 10. X VERIFICA che i candidati non abbiano sottoscritto le liste né della propria lista o candidatura, né di altre liste o candidature concorrenti per la medesima elezione. Nel caso di doppia sottoscrizione per più liste per la medesima elezione, è considerata valida la sottoscrizione autenticata prima.

Sono depennati i seguenti sottoscrittori per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate:

ESITO: AMMESSA